

originale



COMUNE MONTE CASTELLO DI VIBIO

Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 14 DEL 29-07-2026

OGGETTO: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – ARTICOLO 1, COMMIDA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L. 88/2026

L'anno 2026 il giorno 29 del mese di Luglio alle ore 18:15, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

		Presente/Assente
CERQUAGLIA Agnese	Sindaco	Presente
BRUGNOSSI Daniela	Consigliere Comunale	Presente
MECARELLI Tonino	Consigliere Comunale	Presente
SILVI Kevin	Consigliere Comunale	Presente
LIPPARONI Antonio	Consigliere Comunale	Presente
CACIOTTO Lorenzo	Consigliere Comunale	Presente
FALCHETTI Orietta	Consigliere Comunale	Assente
PANCRAZI Costantino	Consigliere Comunale	Presente
CERQUAGLIA Roberto	Consigliere Comunale	Presente
SANESI Alice	Consigliere Comunale	Assente
DOMINICI Gianluca	Consigliere Comunale	Presente

Assegnati n. 11
Presenti n. 9

In carica n. 11
Assenti n. 2

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Dott.ssa AGNESE CERQUAGLIA nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il segretario comunale DOTT.SSA PAOLA BASTIANINI.

La seduta è pubblica.

Nominati scrutatori i Signori : BRUGNOSSI DANIELA - CACIOTTO LORENZO - CERQUAGLIA ROBERTO.

Il Presidente, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione sono stati resi i prescritti pareri.

x La presente deliberazione, è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 3 T.U. 267/2000).

Nel procedere alla trattazione del punto iscritto all'O.d.G., il Sindaco illustra la seguente proposta di delibera:

“PREMESSO CHE:

- *l'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;*
- *l'articolo 10-quinquies, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione quinquies ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che “nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate”;*

CONSIDERATO CHE:

- *la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;*
- *rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;*
- *a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;*
- *l'art. 10-quinquies, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;*
- *la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;*
- *a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;*
- *il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stessa Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;*
- *il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione*

entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;

- *entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-quinquies del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;*

- *l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.*

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- *l'articolo 10-quinquies, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che "I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026";*

- *lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione quinquies acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente e ciò in deroga "all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,"e chela delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;*

- *l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2026, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.*

VERIFICATO CHE:

- *Con un emendamento approvato dalla Commissione finanze del Senato al ddl di conversione del decreto legge n.63/2026, cd. "dl Carburanti ter", è stata disposta la proroga al 31 luglio dei termini per l'adesione alla "rottamazione quinquies" da parte di tutti gli enti territoriali. Slittano anche le successive scadenze operative per AdE-R e per i debitori interessati. Si riporta di seguito il nuovo testo della legge di estensione agli enti territoriali della "rottamazione quinquies" con tutte le scadenze aggiornate;*

- *La proroga riguarda la definizione agevolata prevista dal dl 38/2026, convertito lo scorso 22 maggio (legge 88/2026), per i debiti tributari e non tributari risultanti dai carichi affidati dalle Regioni e dagli enti locali, compresi i Comuni, all'Agenzia delle entrate-Riscossione nel periodo 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2023. Restano esclusi i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;*

- Per i Comuni, la modifica principale riguarda il termine per l'adozione e la comunicazione del provvedimento consiliare con cui l'ente decide di applicare la rottamazione quinquies alle proprie entrate. Il termine, inizialmente fissato al 30 giugno 2026, è prorogato al 31 luglio 2026. Come ampiamente osservato dall'Anci e da IFEL nelle scorse settimane, il termine del 30 giugno risultava troppo ravvicinato per la generalità degli enti e proibitivo per i numerosi Comuni coinvolti nelle tornate elettorali locali di maggio e giugno;
- Entro il nuovo termine del 31 luglio, il Comune deve avere pubblicato il provvedimento sul proprio sito internet istituzionale e deve averlo comunicato all'agente della riscossione, secondo le modalità rese disponibili da quest'ultimo. L'efficacia del provvedimento continua a decorrere dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente. Resta ferma la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici;
- La proroga produce effetti anche sulle attività dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. I dati necessari a individuare i carichi definibili saranno resi disponibili ai debitori nell'area riservata del sito istituzionale dell'agente della riscossione a decorrere dal 15 ottobre 2026, e non più dal 15 settembre 2026,
- Cambia anche il periodo entro il quale i debitori potranno presentare la dichiarazione di adesione. La finestra temporale viene spostata dal periodo 16 settembre-31 ottobre 2026 al periodo 16 ottobre-15 dicembre 2026. Entro il 15 dicembre 2026 sarà possibile anche integrare la dichiarazione già presentata;
- È prorogato inoltre il termine per il pagamento delle somme dovute. Il pagamento potrà essere effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027, oppure in un massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari importo. In caso di rateizzazione, le prime cinque rate scadranno il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2027. Le rate dalla sesta alla cinquantaquattresima scadranno il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028;
- In caso di pagamento rateale, gli interessi al tasso del 3 per cento annuo decorreranno dal 1° aprile 2027;
- Slitta anche il termine entro cui l'agente della riscossione deve comunicare ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, l'importo delle singole rate e le relative scadenze. La comunicazione dovrà essere inviata entro il 28 febbraio 2027, anziché entro il 31 dicembre 2026;

CONSTATATO CHE:

- La proroga interviene quindi sui principali termini operativi della procedura, ma non modifica l'impianto della disciplina, già analizzato con la nota Ifel del 18 maggio 2026 "L'adesione alla rottamazione quinquies". Restano ferme, salvo le nuove scadenze, le condizioni previste per l'accesso alla definizione agevolata e i limiti già stabiliti per i carichi degli enti territoriali.
- Per i Comuni interessati, la nuova scadenza del 31 luglio 2026 rappresenta il termine operativo essenziale entro cui completare l'iter del provvedimento di adesione, pubblicarlo sul sito istituzionale e trasmetterlo all'agente della riscossione.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- L'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2.

- dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti ammontano complessivamente ad euro 482.743,78, di cui € 357.587,98 circa di sola imposta - quota dovuta dal debitore);

RITENUTO che l'adesione del Comune di Monte Castello di Vibio alla rottamazione quinquies:

- possa favorire il recupero, con maggiore certezza, di una quota significativa dei crediti residui, oggi caratterizzati da difficoltà di incasso, attraverso l'incentivo alla regolarizzazione spontanea dato dallo stralcio di sanzioni e interessi di mora e dalla possibilità di rateazione;
- contribuisca ad un miglioramento nel rapporto con i contribuenti, offrendo una via di regolarizzazione sostenibile a soggetti che, spesso per difficoltà economiche, non hanno potuto far fronte tempestivamente agli obblighi tributari, in coerenza con le finalità di riequilibrio e di "tregua fiscale" perseguite dalla disciplina delle definizioni agevolate;
- permetta una razionalizzazione e una parziale "pulizia" del magazzino dei crediti più vetusti dell'ente, in linea con la normativa e con effetti positivi sulla qualità del bilancio nonché sulla capacità programmatica, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2;

RITENUTO altresì che:

- i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione oggetto della presente adesione sono caratterizzati, in larga parte da livelli di riscossione storicamente molto contenuti, circostanza che giustifica il ricorso agli strumenti straordinari di definizione previsti dal legislatore statale quale misura di chiusura e razionalizzazione del magazzino residuo, senza che ciò possa essere assunto quale criterio ordinario di gestione delle entrate comunali;
- la moderna gestione delle entrate locali richiede, accanto alle misure straordinarie di smaltimento dei carichi più risalenti, l'adozione di strumenti volti a favorire l'adempimento spontaneo e la regolarizzazione tempestiva delle posizioni debitorie, secondo una logica di tax compliance e di rafforzamento del rapporto collaborativo tra amministrazione e contribuente;

RILEVATO che l'adesione non comporta, per il Comune, la possibilità di concedere trattamenti di maggior favore rispetto a quelli previsti dalla legge, né di introdurre condizioni più restrittive, ma si limita a rendere applicabile, ai carichi comunali affidati all'AdER, il regime legale di definizione agevolata, assicurando parità di trattamento rispetto ad altri enti territoriali che vi abbiano aderito;

VALUTATO sotto il profilo contabile, che i crediti affidati all'AdER negli anni 2000-2014 risultano tutti stralciati e quindi svalutati al 100 per cento, mentre per quelli relativi dagli anni dal 2015 al 2023, l'ente risulta protetto sul piano del fondo crediti di dubbia esigibilità, sicché gli eventuali incassi derivanti dalla rottamazione quinquies si configurano, in larga misura, come recuperi su crediti, con una riduzione dei residui attivi, compatibile con il mantenimento degli equilibri finanziari, anche a fronte del consolidamento di un appropriato ammontare di accantonamenti;

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-quinquies;

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione del 27/07/2026, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona del Responsabile Area Contabile il quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione;

Tutto ciò premesso;

PROPONE

- 1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, modificato dal decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89 l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-quinquies;*
- 2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 luglio 2026;*
- 3. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 31 luglio 2026;*
- 4. di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;*
- 5. di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'Agente della riscossione e per la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune"*

Dichiarata aperta la discussione intervengono:

Il Consigliere Gianluca Dominici dichiara la perplessità sullo strumento e sui non effetti dello stesso. Discussione sul tema tra il Consigliere Roberto Cerquaglia e gli altri.

In assenza di altri interventi, chiusa la discussione si mette ai voti la sopra riportata proposta.

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la sopra esposta proposta.

RISCONTRATA la competenza propria.

VISTO il parere favorevole espresso in data odierna dalla commissione Consiliare Unica permanente.

Con votazione legalmente resa per alzata di mano ai sensi di legge, dai 9 Consiglieri presenti e votanti, **UNANIMAMENTE** favorevoli;

DELIBERA

Di approvare e far propria la proposta in premessa enunciata e conseguentemente:

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 10-quinquies, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, modificato dal decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89 l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-quinquies;
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 luglio 2026;
3. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 31 luglio 2026;
4. di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;

Inoltre, il Consiglio, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione legalmente resa per alzata di mano ai sensi di legge, dai 9 Consiglieri presenti e votanti, **UNANIMAMENTE** favorevoli;

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atti ai sensi dell'art. 134 c. 4 del T.U.E.L.

Si passa alla trattazione del successivo punto iscritto all'O.d.G.

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A

Il Responsabile del competente servizio, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Monte Castello di Vibio, 23-07-2026

**IL RESPONSABILE DI AREA
ORSINI MARIA GRAZIA**

Documento Firmato Digitalmente

P A R E R E D I R I L E V A N Z A C O N T A B I L E

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione e attesta la copertura finanziaria.

Monte Castello di Vibio, li 23-07-2026

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Orsini Maria Grazia**

Letto, approvato e sottoscritto,

**Il Segretario Comunale
PAOLA BASTIANINI**

**Il Sindaco
CERQUAGLIA AGNESE**

Documento Firmato Digitalmente

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L. 88/2026

Il Responsabile del competente servizio, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Monte Castello di Vibio, 23-07-2026

IL RESPONSABILE DI AREA

ORSINI MARIA GRAZIA

Documento Firmato Digitalmente

OGGETTO:ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L. 88/2026

PARERE DI RILEVANZA CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., esprime parere FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione e attesta la copertura finanziaria.

Monte Castello di Vibio, lì **23-07-2026**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Orsini Maria Grazia



COMUNE DI MONTE CASTELLO DI VIBIO

PROVINCIA DI PERUGIA

PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONE n. 14 del 29-07-2026

OGGETTO: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L. 88/2026

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune dal 30-07-2026 al 14-08-2026 (art. 124 c.1, del T.U.E.L. 267/2000);

Monte Castello di Vibio, 30-07-2026

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Maria Grazia Orsini

Documento informatico sottoscritto digitalmente